



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2131 del 2023, proposto da

Comune di Mele, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Repetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia per la Coesione Territoriale in Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Comune di Ferrandina, Comune di Cerreto di Spoleto, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 440/2022 pubblicato in data 12.12.2022;

del Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n.

472/2022 pubblicato in data 29.12.2022;

della comunicazione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale in riscontro alla PEC del 9.1.2023 inviata dal Comune di Mele; del verbale di Commissione n. 1 del 21.10.2022;

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e/o di loro esecuzione (inclusa, per quanto occorre, la comunicazione dell'Agenzia della Coesione Territoriale del 23.8.2022 e relativi allegati) e la conseguente corretta attribuzione del punteggio spettante all'Amministrazione ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2023 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami avanzata dal Comune ricorrente;

Rilevato che l'accoglimento del ricorso è suscettibile di pregiudicare la posizione di altri soggetti inseriti nella graduatoria impugnata, anche solo incidendo sulla misura dei fondi disponibili;

Ritenuto dunque di dover necessariamente integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria impugnata;

Ritenuto di poter autorizzare la notifica per pubblici proclami, in considerazione dell'elevato numero di destinatari.

All'uopo il Comune ricorrente, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, dovrà inviare alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud - succeduto all'Agenzia per la coesione territoriale - una comunicazione contenente l'indicazione in forma sintetica del numero di ricorso, del petitum, delle censure e

degli atti impugnati, e lo stesso Dipartimento dovrà provvedere alla pubblicazione di tali comunicazioni sul proprio sito internet istituzionale nei 20 giorni successivi alla sua ricezione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio, autorizzando la notifica per pubblici proclami nei termini e con le modalità indicate in motivazione.

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Rinvia la trattazione alla udienza pubblica del 17 aprile 2024.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore

Marco Arcuri, Referendario

L'ESTENSORE
Luca De Gennaro

IL PRESIDENTE
Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO